



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE CIVILE DI LATINA**  
**I SEZ. CIVILE**

in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Concetta Serino, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile, iscritta al numero 5156 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 25.05.2021, tenuta con trattazione scritta e vertente

**TRA**

rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Raffaele Scirè ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Latina, via Cesare Battisti n. 18,

**OPPONENTE**

**E**

**AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (CF: 13756881002)**, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Carmine Giordano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 322, giusta procura speciale a rogito Notaio Marco De Luca di Roma rilasciata il 25.07.2019, repertorio nr 44953 raccolta nr 25857,

**PARTE OPPOSTA**

**E**

**CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO**, in persona del legale rappresentante p.t., codice fiscale 91043800597 in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante Sig.ra Sonia Ricci domiciliata per la carica rivestita, presso il consorzio anzidetto e domiciliata presso lo studio dell'Avv. Stefano Marinelli iscritto all'Ordine degli Avvocati di Roma, con studio in Roma Corso Trieste 88, giusta procura in calce alla memoria difensiva,

**PARTE OPPOSTA**

**E**

**COMUNE DI LATINA**, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., P. I 00097020598, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Alessandra Muccitelli e dall'Avv. Anna Caterina Egeo ed elettivamente domiciliato a Latina presso l'Avvocatura Comunale sita in Viale IV Novembre, 25, giusta Procura speciale in atti,

**OGGETTO:** opposizione a cartelle esattoriali

**SUCCINTE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

Parte opponente ha proposto opposizione avverso le cartelle di pagamento n. 057.2010.0049955959.000, n. 057.2012.0044885102.000, n. 057.2013.0003152947.000 e n. 057.2013.0007312976.000.

Ha chiesto: *“Voglia l’On.le Tribunale accogliere la presente opposizione e, per l’effetto, dichiarare estinti i crediti sottesi alle Cartelle n. 057.2010.0049955959.000, n. 057.2012.0044885102.000, n. 057.2013.0003152947.000, n. 057.2013.0007312976.000 e n. 057.2013.0021614861.000, per intervenuta prescrizione, con conseguente annullamento dei corrispondenti ruoli di cui le citate cartelle costituiscono un estratto. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”.*

Si costituiva Agenzia delle Entrate – Riscossione, il Comune di Latina e il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, i quali chiedevano dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice adito, l’inammissibilità e il rigetto dell’opposizione.

Detto ciò, il credito azionato mediante l’esecuzione esattoriale oggetto di opposizione è costituito da entrate tributarie e, in particolare da tributi locali e contributi consortili, i cui creditori sono il Comune di Latina e il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino.

Sussiste, pertanto, la legittimazione dei due enti in oggetto, vista la loro qualifica di creditori, nonché dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione quale ente di riscossione.

Ciò detto, occorre richiamare l’art. 57 del d.p.r. 602/1973 in materia di riscossione esattoriale a mente del quale non sono ammesse: a) le opposizioni regolate dall’art. 615 c.p.c., fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni; b) le opposizioni regolate dall’art. 617 c.p.c. relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.

Va, sul punto, tenuto presente che la pronuncia della Corte Costituzionale 114/18, ha dichiarato incostituzionale - per violazione degli artt. 24 e 113 Cost. - l’art. 57, comma 1, lett. a), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 nella parte in cui non prevede l’esperibilità dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. nelle controversie concernenti gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all’avviso recante l’intimazione ad adempiere.

Tale sentenza, tuttavia, va interpretata nel senso che in tutti i casi in cui è esperibile il primo strumento di tutela, lo sbarramento alla proponibilità dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., non genera un vuoto di tutela del contribuente, ma è volto solamente ad evitare una tutela giurisdizionale concorrente, in quanto l’opposizione non può avere una funzione recuperatoria di un ricorso del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 19, non proposto nel prescritto termine di decadenza.

All'uopo si richiama la pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte 34447/19 che ha affermato che "la giurisdizione del giudice ordinario sussiste dunque in tutte le controversie che si collocano «a valle della notifica della cartella di pagamento», dove non v'è spazio per la giurisdizione del giudice tributario ex art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 e l'azione esercitata dal contribuente assoggettato alla riscossione, che non riguardi la mera regolarità formale del titolo esecutivo o di atti della procedura, «deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., essendo contestato il diritto di procedere a riscossione coattiva» (sentenza n. 114 del 2018). E' questo il modo per colmare la carenza di tutela giurisdizionale che è all'origine della incostituzionalità dell'art. 57 del dPR n. 602 del 1973, che si spiega in ragione del fatto che non «era» ammessa siffatta opposizione innanzi al giudice dell'esecuzione, pur non essendo ammissibile il ricorso al giudice tributario, in quanto privo di giurisdizione. Tra le «altre evenienze che si collocano a valle della notifica della cartella di pagamento, in cui la doglianza del contribuente sia diretta a contestare il diritto di procedere a riscossione coattiva» mediante l'opposizione ex art. 615 c.p.c., la Corte costituzionale menziona le «ipotesi dell'intervenuto adempimento del debito tributario o di una sopravvenuta causa di estinzione dello stesso per essersi il contribuente avvalso di misure di favore per l'eliminazione del contenzioso tributario, quale, ad esempio, la cosiddetta "rottamazione" [...]» e non v'è ragione di non ricomprendervi l'estinzione del credito tributario per intervenuta prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella. L'ammissibilità delle opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c. (tra le quali è compresa anche l'opposizione a precetto) dinanzi al giudice dell'esecuzione per contestare il diritto di procedere alla riscossione coattiva, sulla base di fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo e, quindi, a valle della notifica della cartella di pagamento, è coerente con la natura di quest'ultima che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, assolve in un solo atto le funzioni svolte dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto nella espropriazione forzata codicistica (tra le tante, Cass., sez. III, n. 3021 del 2018)".

La notifica della cartella di pagamento non impugnata dal contribuente nel giudizio tributario determina il consolidamento della pretesa fiscale e l'apertura di una nuova fase che sfugge alla giurisdizione del giudice tributario.

Ne deriva che nel caso di eccezione di prescrizione del credito maturata successivamente alla notifica della cartella, come nel caso di specie, vi è la giurisdizione del Giudice Ordinario (Corte di Cassazione nn. 3990/2020, 418/2018, 2301/2018, 29179/2017, 29177/2017, 29174/2017, 24932/2017).

Ciò detto, risulta che la Cartella n. 057.2010.0049955959.000 è stata notificata il 31/05/2011, la Cartella n. 057.2012.0044885102.000 il 14/03/2013, la Cartella n. 057.2013.0003152947.000 il

22/03/2013, la Cartella n. 057.2013.0007312976.000 il 22/03/2013 e la Cartella n. 057.2013.0021614861.000 il 31/01/2014.

Il termine di prescrizione delle cartelle è quinquennale.

Quanto alla notifica dell'intimazione 05720169007092244000, non vi è alcuna prova della notifica effettuata. L'all. 9 a) al fascicolo di parte opposta Agenzia delle Entrate Riscossione, infatti, dimostra il mancato perfezionamento della stessa.

Quanto al preavviso di Iscrizione Ipotecaria n. 05776201500003548000 notificato il 30.09.2015 in via Largo Peri n. 13, ove la parte era residente fino al 16.01.2014, la notifica è nulla e non è in grado di determinare l'effetto dell'interruzione della prescrizione.

La parte, infatti, ha dimostrato che dal 16/01/2014 non risiede in Latina, per cui non risulta perfezionata la notificazione, in quanto effettuata presso un indirizzo che, alle date del 30/09/2015, non era più riferibile a

Non vi sono, quindi, altri validi atti interruttivi della prescrizione validamente notificati nel quinquennio successivo alla notifica delle cartelle esattoriali.

Essendo scaduto il termine prescrizionale quinquennale, decorrente dalla notifica delle cartelle (ultimi atti validamente notificati), deve, quindi, essere accolta l'opposizione, con annullamento dei corrispondenti ruoli di cui alle citate cartelle costituiscono un estratto.

Le spese vanno poste a carico delle parti opposte-convenute in solido, vista la soccombenza. Viene esclusa la liquidazione della fase istruttoria, non svoltasi.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Latina, definitivamente pronunciando in persona della dott.ssa Concetta Serino, così provvede:

- accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara che Agenzia delle entrate riscossione non ha diritto al pagamento delle cartelle n. 057.2010.0049955959.000, n. 057.2012.0044885102.000, n. 057.2013.0003152947.000 e n. 057.2013.0007312976.000 e, per l'effetto, dichiara l'annullamento di esse e dei corrispondenti ruoli,
  - condanna le parti convenute, in persona dei l.r.p.t., in solido tra loro, al pagamento delle spese in favore di parte opponente che liquida in € 250,00 per spese, in € 700,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva e € 900,00 per la fase decisoria, oltre a iva, spese generali e c.p.a.,
- Latina, 25.05.2021

Il Giudice  
(dott.ssa Concetta Serino)